

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 292

a iniziativa dei Consiglieri Putzu, Ausili, Livi, Assenti, Battistoni, Baiocchi, Borroni, Elezi,
Dallasta, Latini, Cancellieri, Rossi, Santarelli, Pasqui, Marinangeli, Acciarri, Marinelli,
Lupini, Bilo', Menghi, Marcozzi, Minardi, Mastrovincenzo, Bora, Casini, Vitri, Cesetti, Mangialardi,
Carancini e Ruggeri

presentata in data 15 gennaio 2025

**RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DELLE MARCHE**

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce e promuove le associazioni Pro Loco iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4, di seguito denominate "Pro Loco Marche", nonché le relative forme associative, prive di finalità di lucro, quali organismi di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano.

Art. 2
(Attività delle Pro Loco Marche)

1. Le Pro Loco Marche operano a favore dello sviluppo sociale e turistico delle realtà locali, svolgono le proprie attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio e perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e uguaglianza in favore dei propri associati, familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Le Pro Loco Marche operano anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, per progetti e interventi aventi valenza sovramunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate.

3. Le Pro Loco Marche svolgono in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106):

- a) educazione, istruzione e formazione professionale;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, servizi di informazione e di promozione del territorio;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, le Pro Loco Marche si propongono di:

a) contribuire alla valorizzazione turistica delle peculiarità locali, collaborando con gli enti locali al miglioramento estetico della zona e alle iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze e delle risorse naturali, delle produzioni tipiche locali, nonché del patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico ed ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati, iniziative finalizzate a migliorare l'esperienza di soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti nonché a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;

c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale, la conoscenza globale del territorio, anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione residente verso i turisti;

d) curare l'informazione e l'accoglienza, soprattutto presso gli Uffici d'informazione e assistenza turistica;

e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio, tra cui proposte turistiche specifiche per la terza età: progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori; iniziative di coinvolgimento delle comunità locali; organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici e scambi con l'estero per diffondere la conoscenza e la cultura del territorio;

f) realizzare manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;

g) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

h) promuovere, diffondere e incrementare la cultura del volontariato e dei beni comuni, valorizzando le potenzialità del territorio e le sue possibilità di sviluppo sociale e culturale;

- i) favorire la collaborazione, lo scambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento della cittadinanza per potenziarne un ruolo attivo e consapevole orientato al bene comune;
- j) diffondere la conoscenza dell'identità marchigiana e del turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori e ai disabili.

5. Le Pro Loco Marche possono stipulare convenzioni, anche utilizzando il modello di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 con i Comuni e le Unioni di Comuni per la realizzazione delle attività di cui a questo articolo.

Art. 3

(Organismi associativi delle Pro loco)

1. La Regione sostiene gli organismi associativi delle Pro Loco, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, in particolare:

- a) eroga contributi sulla base della loro rappresentatività sul territorio;
- b) stipula accordi di collaborazione.

2. La Giunta regionale definisce i criteri per individuare la rappresentatività degli organismi associativi delle Pro Loco ai fini della lettera a) del comma 1, tenendo conto del numero degli iscritti.

Art. 4

(Elenco regionale delle Pro Loco Marche)

1. È istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Elenco regionale delle Pro Loco Marche, di seguito denominato "Elenco".

2. La Giunta regionale:

- a) determina il numero minimo di iscritti, non inferiore a sette, per ciascuna Pro Loco necessario per l'iscrizione nell'Elenco;
- b) determina i criteri e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché per la pubblicità dello stesso e le eventuali misure di controllo.

3. Le Pro Loco Marche iscritte nell'Elenco possono:

- a) accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici, comunque denominati, erogati dalla Regione nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2;
- b) promuovere, coprogettare e realizzare eventi ed attività per la valorizzazione del patrimo-

nio naturalistico, storico, culturale ed enogastronomico anche in collaborazione con la Regione e con gli organismi associativi più rappresentativi delle Pro Loco di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 5

(Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco)

1. La Pro Loco che svolge le attività previste dall'articolo 2, è iscritta nell'Elenco, a richiesta, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
- b) sia iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se non iscritta al medesimo registro, abbia adottato uno Statuto conforme alle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017;
- c) disponga di adeguati locali per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) sia presente un numero minimo di iscritti ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4.

2. La Pro Loco Marche comunica alla competente struttura della Regione, e al Comune in cui ha sede, esclusivamente in via telematica, informazioni su:

- a) le modifiche apportate allo Statuto e all'atto costitutivo;
- b) il rinnovo delle cariche sociali;
- c) le variazioni di sede;
- d) l'atto di scioglimento.

3. La comunicazione è effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi degli eventi di cui al comma 2.

4. La Regione, dispone la cancellazione dall'Elenco nei casi di scioglimento, di perdita dei requisiti di cui al comma 1, nonché di mancata conformità alle finalità e alle attività di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Statuto delle Pro Loco Marche)

1. Lo Statuto deve ispirarsi a principi di democraticità, di gestione e di partecipazione popolare.

2. Lo Statuto contiene tra l'altro:

- a) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;
- b) la possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel territorio comunale e per coloro che, non

residenti, cooperino nel comune per le finalità e le attività di cui all'articolo 2;

- c) la devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco Marche, dei beni in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017;
- d) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7

(Tavolo regionale per il sostegno alle Pro Loco Marche iscritte nell'Elenco)

1. Presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo è istituito il Tavolo regionale per il sostegno alle Pro Loco Marche, di seguito denominato "Tavolo", composto dai seguenti soggetti o loro delegati che ne eleggono al loro interno il Presidente nel corso della prima riunione:

- a) dirigente della competente struttura della Giunta regionale;
- b) assessore competente in materia di turismo;
- c) presidente della commissione assembleare competente per materia;
- d) presidente del Comitato regionale UNPLI Marche;
- e) presidente della Camera di commercio delle Marche.

2. Il Tavolo svolge le seguenti attività:

- a) esprime un parere sul programma di cui all'articolo 8;
- b) coordina il confronto fra la Regione e gli organismi associativi delle Pro Loco, in particolare per la programmazione e la realizzazione di quanto previsto all'articolo 3;
- c) esprime pareri in merito a interventi e progetti a livello nazionale o europeo da realizzare con risorse anche regionali;
- d) predispone il modello tipo di convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 2;
- e) monitora annualmente la composizione dell'Elenco di cui all'articolo 4.

3. Il Tavolo si riunisce in modalità telematica o presso le sedi della Regione che fornisce altresì gli strumenti per assicurare il funzionamento dello stesso. Alle riunioni possono essere invitati i rappresentanti di enti o associazioni operanti nelle materie connesse ai temi e agli oggetti da trattare.

4. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

5. Il Tavolo delibera validamente con la maggioranza dei componenti.

Art. 8

(Contributi alle attività delle Pro Loco Marche)

1. La Regione al fine di sostenere le attività delle Pro Loco Marche concede alle stesse contributi per le attività di cui all'articolo 2, in particolare per la realizzazione di progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento.

2. La Regione, con apposita delibera, sentita la commissione assembleare competente, programma annualmente l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Una percentuale dei contributi di cui al comma 2 è comunque destinata alle attività svolte dagli organismi associativi di cui all'articolo 3.

4. La concessione dei contributi di cui a questa legge avviene nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare competente una relazione dove si rappresentano, in particolare, le informazioni concernenti:

- a) il numero delle Pro Loco Marche iscritte nell'Elenco e, con riferimento alla cancellazione, i motivi della stessa;
- b) le convenzioni stipulate ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, i relativi effetti sulle attività delle Pro Loco interessate nonché le criticità riscontrate;
- c) i contributi assegnati e l'utilizzo degli stessi.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), sono iscritte d'ufficio nell'Elenco di cui all'articolo 4.

2. Entro novanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 4, le Pro Loco interessate si adeguano ai requisiti

prescritti da questa legge, a pena di decadenza dalla medesima iscrizione.

Art. 11

(Destinazione di risorse)

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito delle risorse statali e dell'Unione europea disponibili, una eventuale quota da destinare agli interventi previsti da questa legge.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di euro 180.000,00 così ripartita:

- a) euro 90.000,00 per l'anno 2026;
- b) euro 90.000,00 per l'anno 2027.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita:

- a) per l'anno 2026, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027;
- b) per l'anno 2027, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.

3. L'autorizzazione di spesa, per l'anno 2026 e relativa alla voce "Contributo per sostegno alle attività delle Pro Loco", riportata nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, della Tabella E allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)), è conseguentemente azzerata.

4. Per gli anni successivi, all'autorizzazione prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.

Art. 13
(*Abrogazione*)

1. L'articolo 9 della l.r. 9/2006 è abrogato.